



COMUNE DI PALMI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

ACCORDO DECENTRATO 2021

INDICE

- Art. 1 - Risorse disponibili per l'anno 2021
- Art. 2 - Destinazione delle risorse
- Art. 3 - Accordo in materia di progressioni economiche all'interno della categoria per l'anno 2020
- Art. 4 - Disposizioni in materia di progressioni economiche all'interno della categoria per l'anno 2021
- Art. 5 - Conferma disposizioni in materia di specifiche responsabilità e indennità di funzione
- Art. 6 - Conferma disposizioni in materia di elevazione limiti in materia di reperibilità (art. 7, comma 4, lett. k, C.C.N.L. 21.05.2018)
- Art. 7 - Speciali disposizioni in materia di flessibilità oraria durante il periodo di emergenza Covid-19
- Art. 8 - Disposizioni finali

DICHIARAZIONI CONGIUNTE

- Dichiarazione congiunta n. 1
- Dichiarazione congiunta n. 2
- Dichiarazione congiunta n. 3
- Dichiarazione congiunta n. 4
- Dichiarazione congiunta n. 5
- Dichiarazione congiunta n. 6
- Dichiarazione congiunta n. 7
- Dichiarazione congiunta n. 8
- Dichiarazione congiunta n. 9

DICHIARAZIONI A VERBALE

/

1. Risorse disponibili per l'anno 2021

1. Le parti prendono atto che, con determinazione n° 143 del 19.11.2021, integrata e modificata con determinazione n° 144 del 25.11.2021, adottata dal Responsabile dell'Area 2 "Servizi Economico-Finanziari", le risorse per l'anno 2021 del "**fondo per le risorse decentrate**" di cui all'art. 67 del C.C.N.L. per il triennio 2016/2018 del comparto Funzioni locali del 21.05.2018, sono state quantificate complessivamente in **€ 468.868,60**, di cui **€ 287.381,68** quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (**risorse decentrate c.d. "stabili"**) ed **€ 181.486,92** (di cui: **€ 7.087,02** soggette al limite ai sensi dell'art. 23, comma 2°, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ed **€ 174.399,90** non soggette al predetto limite) quali risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità (**risorse decentrate c.d. "variabili"**).
2. Tali risorse servono per soddisfare integralmente l'attuazione degli istituti contrattuali che rinviano direttamente per il loro finanziamento al predetto "fondo".

2. Destinazione delle risorse

1. Le risorse disponibili per l'anno 2021 sono ripartite secondo il seguente prospetto:

RIEPILOGO VOCI - Accordo decentrato 2021	
Istituto	Importo
Fondo - parte stabile	287.381,68
<i>Comparto</i>	- 31.496,11
<i>P.E.O. consolidata</i>	- 47.552,11
<i>P.E.O. anno 2019 (cfr. accordo decentrato 2019) (1)</i>	- 14.886,71
<i>P.E.O. anno 2020 (cfr. accordo decentrato 2020) (2)</i>	- 26.000,00
Totale	- 119.934,93
Residuo parte stabile	167.446,75
Rischio	0,00
Disagio	0,00
Maneggio valori	0,00
Condizioni di lavoro	8.000,00
Turno	17.000,00
Reperibilità	16.500,00
Specifiche responsabilità - art. 70- <i>quinquies</i> , comma 2°	3.000,00
Specifiche responsabilità - art. 70- <i>quinquies</i> , comma 1°	30.000,00
Maggiorazioni orarie festivi/notturni	4.000,00
Servizio esterno	2.500,00
Funzione	6.500,00
Nuove P.E.O. 2021	25.000,00
Alte professionalità (art. 32, comma 7°, C.C.N.L. 22.01.2004)	0,00
Totale	112.500,00
Disponibilità residua 2021	54.946,75
<i>Economie 2020 e precedenti (risorse di parte variabile)</i>	+ 32.628,99
<i>Risparmi buoni pasto, ecc. (art. 1, comma 870, legge 30.12.2020, n. 178)</i>	+ 21.138,56
Premi di performance (comprensivo di maggiorazione)	108.714,30
Fondo - parte variabile	
Incentivi per notificazione atti (art. 54, C.C.N.L. 14.09.2000)	500,00
Risorse soggette al limite ex art. 23, comma 2°, D.Lgs. 75/2017 (3)	500,00

Incentivi funzioni tecniche (art. 113, D.Lgs. 50/2016 e regolamento comunale)	56.614,37
Compensi professionali Avvocati	50.000,00
Compensi ISTAT, sponsorizzazioni, ecc.	6.605,20
Incentivi per condono edilizio (Corte dei Conti Basilicata 31.08.2021, n. 69)	14.000,00
Altro	0,00
Risorse non soggette al limite ex art. 23, comma 2°, D.Lgs. 75/2017 (4)	127.219,57

(1) In sede di Accordo decentrato 2019 (art. 3, comma 1), erano state finanziate nuove P.E.O. 2019 per € 18.000,00, cui si sarebbero aggiunte le eventuali economie rinvenienti dall'applicazione della P.E.O. 2018 (quantificate in € 2.074,74). In base al conteggio riportato all'art. 3 del predetto Accordo decentrato 2019, le risorse effettivamente necessarie per fare fronte alle P.E.O. 2019, una volta esattamente individuate per numero e tipologia, è pari ad € 14.886,71. Per cui, tale ultima somma viene riportata in detrazione rispetto alle risorse disponibili per l'anno 2021.

(2) In sede di Accordo decentrato 2020 (art. 4, comma 1), erano state finanziate nuove P.E.O. 2020 per € 26.000,00, cui si sarebbero aggiunte le eventuali economie rinvenienti dall'applicazione della P.E.O. 2019 (non ancora quantificabili).

(3) Importo decurtato del recupero della frazione RIA del personale cessato confluite nella parte variabile ex art. 67, comma 3°, lett. d), del C.C.N.L. (€ 6.587,02) già sommato alla residua disponibilità del fondo di parte stabile per finanziare i c.d. premi di performance.

(4) Importo decurtato delle economie fondo straordinario confluite nella parte variabile ex art. 67, comma 3°, lett. e), del C.C.N.L. ed ex art. 14, comma 4°, del C.C.N.L. 01.04.1999 (€ 26.041,97) già sommato alla residua disponibilità del fondo di parte stabile per finanziare i c.d. premi di performance.

3. Accordo in materia di progressioni economiche all'interno della categoria per l'anno 2020

1. Le parti danno atto che, in virtù dell'art. 4, comma 1, dell'Accordo decentrato 2020, le risorse per il finanziamento delle nuove progressioni economiche per l'anno 2020 ammontano ad € 26.000,00, pari a quelle stanziare in sede di Accordo decentrato 2020 (€ 26.000,00), oltre che a quelle residue dopo l'attribuzione delle progressioni economiche per l'anno 2019 (non ancora quantificabili).
2. In attuazione delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, dell'Accordo decentrato 2020, il numero e la tipologia di progressioni economiche da attribuire per l'anno 2020 sono determinati come segue:

Posizione economica di provenienza	Posizione economica di destinazione	Numero di progressioni	Costo unitario	Costo complessivo
D5	D6	1 (*)	2.074,73	2.074,73
D4	D5	1 (*)	1.283,55	1.283,55
D3	D4	1 (*)	1.177,61	1.177,61
D2	D3	1 (*)	2.417,79	2.417,79
D1	D2	1 (*)	1.174,96	1.174,96
D5	D6	1	2.074,73	2.074,73
D3	D4	1	1.177,61	1.177,61
D2	D3	1	2.417,79	2.417,79
D1	D2	1	1.174,96	1.174,96
C5	C6	2	693,34	1.386,68
C4	C5	2	885,18	1.770,36
C3	C4	1	732,65	732,65
C2	C3	2	628,94	1.257,88
C1	C2	1	525,62	525,62

B2	B3	2	790,70	1.581,40
B1	B2	4	324,85	1.299,40
A5	A6	1	346,67	346,67
A4	A5	1	402,38	402,38
A3	A4	1	340,15	340,15
A2	A3	1	396,77	396,77
A1	A2	2	248,45	496,90
Totale progressioni		29		25.510,55

(*) Progressioni riservate ai titolari di P.O. al 1° gennaio 2020.

4. Disposizioni in materia di progressioni economiche all'interno della categoria per l'anno 2021

1. In applicazione dell'art. 68, comma 1, del C.C.N.L. del comparto Funzioni locali del 21.05.2018 e dell'art. 9, comma 1, della vigente "Metodologia per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali", allegata in appendice al C.C.I. del Comune di Palmi sottoscritto il 27.12.2019, così come interpretata autenticamente con l'Accordo sottoscritto il 19.09.2019 (in seguito anche solo "Metodologia"), le risorse necessarie per il finanziamento di nuove progressioni economiche per l'anno 2021 sono costituite da quelle stanziare e rese disponibili in virtù del riparto di cui al precedente art. 2 (€ 25.000,00), oltre che da quelle eventualmente residue dopo l'attribuzione delle progressioni economiche per l'anno 2020, già finanziate.
2. In considerazione della tempistica con cui si è giunti alla sottoscrizione del presente Accordo decentrato e della mancata conclusione delle procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche per gli anni 2019 e 2020, fermo restando che l'importo complessivo delle risorse da destinare alle nuove progressioni economiche per l'anno 2021 sono quelle indicate al precedente comma 1, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della "Metodologia", si stabilisce che il numero e la tipologia di progressioni economiche da attribuire per il medesimo anno verranno determinati - attraverso apposito accordo - dopo l'attribuzione delle progressioni economiche per l'anno 2020. Restano fermi i principi e i limiti percentuali previsti all'art. 3, comma 2, della citata "Metodologia", da considerarsi invalicabili.

5. Conferma disposizioni in materia di specifiche responsabilità e indennità di funzione

1. Sono confermate le disposizioni dell'art. 4 dell'Accordo decentrato 2019 sottoscritto in data 30.12.2019 (già confermato per l'anno 2020). Pertanto, in caso di incapienza delle risorse effettivamente disponibili, le misure delle indennità di cui agli artt. 35, 36 e 39 del C.C.I. del sottoscritto in data 27.12.2018 sono opportunamente rimodulate a termini degli artt. 35, comma 5, ultimo periodo, 36, comma 6, ultimo periodo, e 39, comma 5, del C.C.I. medesimo.

6. Conferma disposizioni in materia di elevazione limiti in materia di reperibilità (art. 7, comma 4, lett. k, C.C.N.L. 21.05.2018)

1. Sono confermate le disposizioni dell'art. 6 dell'Accordo decentrato 2020 sottoscritto in data 21.12.2020. Pertanto, per sopperire alla carenza di organico e per consentire la copertura dei servizi in reperibilità per l'intero mese, in applicazione dell'art. 7, comma 4, lett. k), del C.C.N.L. del comparto Funzioni locali del 21.05.2018, l'art. 34, comma 9, del C.C.I. del Comune di Palmi sottoscritto in data 27.12.2018 resta sostituito dal seguente:

«Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 9 (nove) volte in un mese; l'Ente assicura la rotazione tra più soggetti anche volontari».

7. Speciali disposizioni in materia di flessibilità oraria durante il periodo di emergenza Covid-19

1. Al fine di promuovere misure mirate al contenimento e alla riduzione del rischio di contagio da Covid-19, in armonia con il quadro di riferimento nazionale e con le misure organizzative adottate presso il Comune di Palmi, il presente articolo disciplina speciali criteri di flessibilità dell'orario di lavoro, da attuarsi dalla data di sottoscrizione del presente contratto integrativo fino al termine del periodo di cui all'art. 263, comma 1, del D.L. 19.05.2020, n. 34.
2. Durante il periodo di cui al comma 1, ove i profili professionali e le esigenze organizzative lo consentano e non si determinino situazioni di maggiore rischio, è riconosciuto, a domanda e per le finalità di cui al citato comma 1, un ampliamento della flessibilità oraria fino ad ulteriori 60 (sessanta) minuti, in entrata o alternativamente in uscita, con priorità per:
 - a. i dipendenti che utilizzano i mezzi del trasporto pubblico per il tragitto casa-lavoro;
 - b. i dipendenti che si trovino in particolari situazione di necessità, personale e/o familiare, per cause riconducibili all'emergenza Covid-19.
3. Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di tornare ad incontrarsi per valutare congiuntamente l'evoluzione del contesto normativo ed epidemiologico in atto e confrontarsi tempestivamente sulle conseguenti ulteriori misure da adottare per conseguire le finalità indicate al comma 1.

8. Disposizioni finali

1. Per la disciplina degli istituti previsti e finanziati col presente Accordo si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti decentrati integrativi nel tempo vigenti, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 3, 4 e 5 del presente Accordo.
2. Eventuali norme di maggior favore rispetto a quelle definite dal presente Accordo, previste da leggi o disposizioni contrattuali sopravvenute, troveranno immediata attuazione e le correlative clausole sono da considerarsi disapplicate.
3. Il presente Accordo sarà trasmesso, a cura dell'Amministrazione, per via telematica, all'A.R.A.N. e al C.N.E.L., entro 5 (cinque) giorni dalla relativa sottoscrizione, con l'allegata relazione tecnico-finanziaria e illustrativa e con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palmi, 27 dicembre 2021

LA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE
F.to Antonio Quattrone (Presidente)
F.to Maria De Francia (componente)

LA DELEGAZIONE SINDACALE
F.to: Rosario Cilona (CGIL - FP)
F.to Francesco Scozzarra (CISL - FP ed R.S.U.)
F.to Francesco Gaglioti (R.S.U.)
F.to: Giuseppe Francesco Vilasi (R.S.U.)
F.to: Domenico Scimone (R.S.U.)
F.to: Antonino Melara (R.S.U.)

Dichiarazioni congiunte

Dichiarazione congiunta n. 1 (Contenimento spesa del personale)

Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di perseguire il principio di riduzione della spesa complessiva del personale, in coerenza con il quadro normativo vigente.

Dichiarazione congiunta n. 2 (Destinazione delle somme residue ai premi correlati alla *performance*)

Le parti concordano che, in coerenza con la disciplina dettata dall'art. 42 del C.C.I. sottoscritto il 27.12.2019, le eventuali somme che dovessero residuare in seguito all'applicazione dei vari istituti contrattuali secondo la destinazione di cui al presente accordo, andranno a incrementare l'importo destinato ai premi correlati alla *performance*, da intendersi, pertanto, quale voce residuale rispetto a tutte le altre indennità (fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'accordo).

Dichiarazione congiunta n. 3 (Compensazione tra i diversi istituti contrattuali)

In sede di liquidazione finale delle varie indennità previste e finanziate dal presente accordo, in caso di incapienza di uno o più istituti contrattuali si potrà procedere d'ufficio ad effettuare una compensazione con altri istituti le cui risorse risultino eccedenti.

Dichiarazione congiunta n. 4 (Trattamento accessorio personale in *part-time*)

Le parti si danno reciprocamente atto che la disciplina del trattamento economico accessorio del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è quella di cui all'art. 53 del C.C.N.L. del comparto Funzioni locali del 21.05.2018.

Dichiarazione congiunta n. 5 (Progressiva riduzione del lavoro straordinario)

Le parti concordano sulla necessità di favorire una progressiva e stabile riduzione del ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. In tal senso, peraltro, va letta la decisione di confermare la disciplina della "Banca delle ore". Le parti si incontrano annualmente per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne l'ulteriore riduzione.

Dichiarazione congiunta n. 6 (Sistema permanente di valutazione)

Le parti danno atto che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 42 del C.C.I. sottoscritto il 27.12.2019, il sistema di valutazione vigente presso il Comune di Palmi è quello approvato con deliberazione della G.C. n° 140 del 05.04.2018.

Dichiarazione congiunta n. 7 (Disposizioni relative alla Polizia locale)

Le parti danno atto che:

- a) per quanto concerne la remunerazione del personale appartenente alla Polizia locale per i servizi espletati in occasione dello svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, verranno applicate le specifiche disposizioni del regolamento approvato con deliberazione della G.C. n° 264 del 03.08.2018;
- b) il finanziamento del salario accessorio del personale "stagionale" appartenente alla Polizia locale avverrà a valere sulla quota parte delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 208 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada" a ciò appositamente destinate.

Dichiarazione congiunta n. 8 (Metodologia P.E.O. - Accordo interpretazione autentica)

Ferme restando le previsioni degli artt. 3 e 4 del presente accordo, le parti danno atto che, ai fini dell'attribuzione di nuove progressioni economiche all'interno della categoria, si applica la "Metodologia per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (P.E.O.)", allegata in appendice al predetto C.C.I., così come interpretate autenticamente con l'Accordo sottoscritto il 19.09.2019.

Dichiarazione congiunta n. 9 (*Smart working*)

Nelle more di uno specifico accordo, che le parti si impegnano a definire in coerenza con l'andamento delle disposizioni legislative e contrattuali in materia, si dà atto che la disciplina del lavoro agile (*smart working*) e del lavoro agile in emergenza (L.A.E.) è quella di cui al regolamento approvato con deliberazione della G.C. n° 110 del 16.03.2020.

///